

Verbale di assemblea ordinaria di associazione di promozione sociale per modifica e adeguamento statuto al D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 (art. 101, 2 comma)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE GRECAM SARDEGNA APS
CODICE FISCALE 02616010928 COSTITUITA IL 27.09.2020
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 27 del mese Maggio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 19.00 il Presidente dell'associazione Orgiana Laura dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Putzu Maria Grazia. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 6 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 20.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

ART. 1 – Denominazione e sede

1. L'associazione di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289\2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "Gruppo di Ricerca su Espressione e Creatività Attraverso il Movimento Sardegna APS", qui di seguito detta Associazione. Essa potrà far uso della denominazione abbreviata "Associazione Grecam Sardegna APS".

ART. 2. – Sede legale

L'Associazione ha sede legale a Soleminis (CA) in Loc. Su Forreddu snc.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 3 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. È aperta a uomini e donne di qualsiasi età, stirpe, etnia e popolo del mondo. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali. In particolare nel proprio ambito territoriale costituito dalla regione Sardegna, è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, sociale, ambientale e turistico in chiave sostenibile e responsabile. È in linea con le leggi dello Stato Italiano e della Regione Sardegna, e potrà costituire proprie sezioni in ambito regionale, al fine di perseguire i propri scopi.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:

a) favorire e promuovere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative tese alla diffusione della creatività umana nelle sue componenti fisiche, psichiche ed emozionali;

b) favorire e promuovere la cultura dell'interrelazione tra individuo e i suoi simili e individuo e natura attraverso iniziative, metodi speculativi, manifestazioni artistiche e quant'altro utile per il diffondersi armonico della creatività specifica di ogni uomo e della sua reintragrazione nella natura;

c) diffondere, promuovere e valorizzare la conoscenza, il rispetto, l'incontro e l'integrazione delle diverse identità etniche, culturali e sociali;

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione contribuirà e/o promuoverà la realizzazione di attività sociali, culturali, formative e artistiche in ambito scolastico, extrascolastico, teatrale, musicale, audiovisivo, editoriale, ricreativo, turistico e ambientale, anche attraverso collaborazioni con Enti e Organismi, nazionali e internazionali che favoriscano lo sviluppo dei fini dell'Associazione.

L'Associazione nell'ambito della propria attività e nel perseguimento dei propri fini potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- favorire occasioni di ricerca, incontro e divulgazione di metodi, discipline e indirizzi di pensiero che tendano alla conoscenza della persona nelle sue componenti fisiche, psichiche, emozionali e comunicative e allo sviluppo degli aspetti creativi;
- promuovere e realizzare attività formative teoriche e pratiche per associati e non, interessati agli scopi dell'associazione;

- collaborare con privati ed enti pubblici, anche mediante apposite convenzioni, per lo sviluppo degli indirizzi di ricerca;
- ideare, promuovere e realizzare attività socio-culturali coerenti con gli scopi associativi in ambito scolastico ed extrascolastico, nel campo teatrale, musicale, audiovisivo, editoriale, ricreativo, turistico e ambientale;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere attività dirette all'integrazione dell'uomo con la natura;
- studiare i percorsi interiori finalizzati al recupero dell'uomo come partecipe del disegno naturale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- organizzazione e gestione di corsi di studio e aggiornamenti nei settori di interesse per l'attività associativa.

In questi ambiti l'Associazione opera a livello nazionale e internazionale attraverso la realizzazione delle seguenti tipologie di attività: laboratori, seminari, incontri individuali e di gruppo, sessioni a tema, corsi di formazione, gruppi di studio, workshop, performance teatrali, reading letterali, produzioni multimediali, mostre, installazioni, convegni, rassegne, proposti sia in presenza che in modalità a distanza. Le attività di solidarietà che l'Associazione intende perseguire potranno essere rivolte anche a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali etc.

L'Associazione svolgerà prevalentemente le attività sopra menzionate nonché quelle ad esse connesse.

4. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie ed economiche, mobiliari e immobiliari, utili e opportune al perseguimento dei propri fini fiscali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. Per una migliore attuazione dei propri fini, l'Associazione può operare anche attraverso la costituzione di sezioni staccate aventi il medesimo statuto sociale, come sopra accennato.

ART. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II – Soci

ART. 5 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto lo Statuto e l'Atto Costitutivo e quelli che, successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci Ordinari: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita e detengono il diritto di voto in assemblea;

c) soci Sostenitori: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita e che erogano contributi volontari e straordinari;

d) soci Onorari: sono coloro (persone, enti pubblici e/o privati) che abbiano conseguito particolari benemeritenze nell'assistenza o nei confronti dell'Associazione, erogando contribuzioni volontarie straordinarie; il Consiglio Direttivo si riserva in ogni caso la possibilità di nominarli e di esentarli dal versamento della quota associativa.

e) soci Partecipanti: sono coloro che, pagano la quota annuale, e, interessandosi ai fini dell'Associazione, ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento, siano essi persone fisiche o giuridiche (persone, aziende, associazioni, cooperative, comuni, comunità montane, enti pubblici e privati). Per i minori di 14 (quattordici) anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente; l'ammissione si perfeziona con il pagamento della quota sociale annuale. Per i comuni, le comunità marittime/montane e gli altri enti occorre seguire la procedura prevista per legge o nei rispettivi statuti. Sull'accoglimento della domanda e sulla determinazione della quota annua decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo che provvede a comunicarlo all'interessato. Nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Il socio che modificasse del tutto o in parte i dati relativi alla domanda d'iscrizione dovrà ripresentare domanda d'ammissione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) – pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci ordinari hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri, senza privilegi e discriminazioni.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione;

- partecipare alle Assemblee per discutere su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione e votare direttamente sempre che abbia maturato una anzianità di iscrizione all'associazione come prevista all'art. VIII comma 1;
- esprimere le proprie opinioni e le proprie idee sulle attività da svolgere;
- eleggere i membri degli Organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- approvare i piani di lavoro e il bilancio annuale dell'Associazione;
- essere rimborsati di eventuali spese effettivamente sostenute per i servizi e le attività prestati all'Associazione a titolo diverso da quello di socio, che siano stati preventivamente programmati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulla vita e sull'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci beneficiari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulla vita e sull'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto.

I soci sono obbligati a:

- versare nei termini la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- osservare le delibere legalmente adottate dagli Organi sociali;
- svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro ed in ragione delle disponibilità personali;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per: morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal direttivo con delibera motivata per:

- a) – morosità protrattasi per oltre 30 giorni;
- b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c)– quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d)– per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Nel malaugurato caso di decesso di uno dei soci il rapporto associativo potrà continuare con gli eredi o legatari purché essi abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione, versino la quota sociale annua e vi acconsentano esplicitamente.

Il socio receduto o che in ogni caso cessa per qualsiasi motivo il suo rapporto non ha diritto a rimborsi di nessuna natura e ad alcun titolo.

Il socio può essere temporaneamente sospeso, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora nel suo comportamento si siano ravvisate intenzioni o gesti poco trasparenti nei confronti dell'Associazione. Il socio sarà altresì sospeso nel caso in cui cause di forza maggiore o cause di natura legale gli impediscano fisicamente o moralmente di poter prendere parte in modo attivo alle attività e ai fini dell'Associazione.

Titolo III – Organi sociali

ART. 6 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno una durata di 5 anni; i componenti sono rieleggibili. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, essendo previsto il rimborso delle sole spese inerenti l'incarico.

ART. 7 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, con altro mezzo idoneo, o comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga in modalità telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In questi casi l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In via straordinaria ogni qual volta lo richiedano il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:
- g) fissare l'importo e la scadenza della quota sociale annuale;

L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 8 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Sono compiti del presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Il Vice-Presidente, ove nominato, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, ne esercita i poteri eventualmente delegati con delega scritta e ne svolge le funzioni in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo rispondono personalmente in solido fra loro dei danni arrecati

al patrimonio dell'Associazione a causa di atti dolosi o colposi.

Rispondono altresì patrimonialmente, in solido con l'Associazione, dei danni arrecati a terzi nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a sette membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario, di norma a scrutinio segreto, dall'Assemblea, di cui i 2/3 tra i soci fondatori e 1/3 tra i soci ordinari.

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto, anche quando 1/10 degli associati ne faccia richiesta;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- h) decide sugli investimenti patrimoniali;
- i) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

7. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e

senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 – Organo di controllo - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere il Revisore dei Conti o alternativamente il Collegio dei Revisori dei Conti, che resta in carica 3 anni. Qualora l'Assemblea deliberasse per il Collegio, esso deve essere composto da 3 membri, che non rivestano altre cariche sociali.

Gli eletti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile, e devono possedere riconosciute competenze nel settore economico o precedenti esperienze quali revisori dei conti.

Il Collegio o il Revisore, verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e allo statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.

Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

ART. 12 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

ART. 13 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve essere approvato e depositato entro il 30/06 di ogni anno e deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e per tale scopo depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

6. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Titolo V – Patrimonio sociale

ART. 14 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
- c) contributi pubblici e privati;

- d) lasciti e donazioni;
 - e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
 - f) dai beni di proprietà dell'associazione
 - g) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o a favore di strutture territoriali, enti pubblici e/o privati e soggetti privati;
 - h) eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo.
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali saranno inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e l'Assemblea delibererà sull'utilizzazione di tali proventi, in armonia con le finalità statutarie ed i principi disposti dalla legge. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Titolo VI – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti e dei collaboratori

Gli associati, i dipendenti ed i collaboratori che svolgono attività per l'Associazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente (art. 4 della legge 266/91).

Titolo VII – Clausola compromissoria

ART. 15 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VIII – Scioglimento

ART. 16 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
 2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci; in nessun caso, però, le norme dei regolamenti interni possono essere in contrasto con il presente statuto.

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Titolo IX – Norma di rinvio

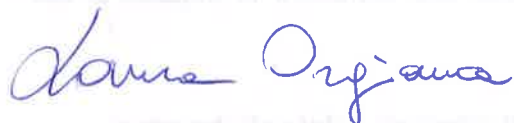
ART. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In Seleminis.. Il 22/05/2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

